

COMUNE DI VENEZIA

N. xxx di Repertorio Speciale

CONTRATTO D'APPALTO

per l' affidamento diretto del Servizio di Controllo, accertamento e contestazione delle violazioni del regolamento contributo di accesso istituito ex art. 1, comma 1129, L. 145/2018, così come disciplinato dal regolamento approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 51 del 12.09.2023 e ss.mm.ii. – CIG _____

L'anno duemilaventisei il giorno xx (xxx) del mese di _____, mediante scambio di documento firmato digitalmente, repertoriato presso la Sede Municipale di Venezia, San Marco n. 4136.

T R A :

a) in qualità di Consigliere Delegato dell'impresa _____ con sede in via _____
- cap. _____ - _____ (___) domicilio fiscale _____ - cap. _____ -
_____ (___) domicilio digitale (art. 3-bis, D.Lgs. 82/2005) con codice fiscale n. _____
e con partita IVA n. _____, che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore».

e:

b) Nardin Nicola, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Venezia, che rappresenta nella sua qualità di Direttore dell'Area Economia e Finanza, domiciliato, per la carica, in San Marco n. 4137 – 30124 Venezia – C.F.: 00339370272, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante».

PREMESSO

- che con determinazione dirigenziale n. xxx del xx/xx/2025 si è stabilito di procedere all'indizione di una gara d'appalto per l'affidamento del servizio di Controllo, accertamento e contestazione delle violazioni del regolamento contributo di accesso istituito ex art. 1, comma 1129, L. 145/2018, così come disciplinato dal regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 12.09.2023 e ss.mm.ii., mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i., per un importo a base di gara di € 290.000,00 (o.f.e.), con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 del medesimo decreto legislativo;

- che con determinazione dirigenziale n. xxx del xx/xx/2026 sono stati approvati:
 - i verbali n. x del xx/xx/2026;
 - l'aggiudicazione del servizio al sunnominato appaltatore per un importo complessivo di € xxx, oneri fiscali esclusi, in seguito all'offerta di ribasso pari al xx% sull'importo a base di gara;
- che ai sensi della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del vigente PIAO del Comune di Venezia, il Dirigente firmatario attesta, in qualità di R.U.P., che è stata effettuata la verifica della coerenza tra le clausole contrattuali e i contenuti del Capitolato speciale d'appalto.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti, riconosciuta e ratificata la precedente narrativa, come parte integrante e sostanziale del presente contratto convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante affida all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei servizi citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto, dell'offerta tecnico-economica prot. n. _____ del _____ e del capitolato speciale d'appalto, allegato al presente contratto per costituirne parte integrante e sostanziale, comprensivo del D.U.V.R.I. allegato sub 1 al capitolato speciale, che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare integralmente.

Articolo 2. Durata

1. L'appalto ha la durata stabilita dall'art. 3 del Capitolato speciale d'appalto con le articolazioni ivi previste.

Articolo 3. Ammontare del contratto

1. L'importo contrattuale ammonta a € XXXXXX come da offerta economica.

Articolo 4. Pagamenti

1. Il pagamento avviene su presentazione di fattura a 30 giorni dalla data di ricezione della fattura, con le scadenze indicate all'art. 4 del capitolato speciale d'appalto e le modalità di cui all'art. 11 del capitolato.
2. Gli estremi dei conti correnti dedicati e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sugli stessi sono indicati dall'appaltatore.

Articolo 5. Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sotto-

scrizione del presente contratto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'appaltatore ha già trasmesso alla stazione appaltante gli estremi dei conti correnti, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sugli stessi, come indicato al precedente art. 6.

L'appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

2. Nel caso in cui l'appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la stazione appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente contratto mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

3. L'appaltatore si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subcontraenti e con i subappaltatori un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della sopra citata legge. L'appaltatore, a tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti stipulati anche con i subcontraenti e con i subappaltatori.

4. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura territoriale del Governo della Provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraenti e subappaltatori) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

5. L'appaltatore si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti della stazione appaltante per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente contratto, il conto corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo. L'appaltatore si impegna altresì ad effettuare sui conti correnti di cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subcontraenti e dei subappaltatori in relazione al presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla sopra citata legge od eventuali successive modifiche.

6. Ai sensi dell'art. 25 comma 2 bis del D.L. 66/2014 convertito con modificazioni dalla L. n. 89/2014, le fatture elettroniche, emesse verso la Stazione Appaltante, devono riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG) indicati nell'oggetto del presente contratto.

Articolo 6. Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. Ai sensi dell'art. 119, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023, è vietata all'appaltatore la cessione del contratto, a pena di nullità.
2. È ammessa la cessione dei crediti alle condizioni e secondo le modalità previste dall'art. 120, comma 12 del D.lgs. n. 36/2023.
3. In caso di cessione del credito, il cessionario sarà obbligato al rispetto della disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010.

Articolo 7. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

1. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, da ultimo modificato con D.P.R. n. 81/2023 e dal vigente Codice di comportamento interno, da ultimo modificato con la deliberazione di Giunta comunale n. 78 del 13 aprile 2023.
2. A tal fine si dà atto che la stazione appaltante ha trasmesso all'appaltatore, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del codice di comportamento interno stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. L'appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.
3. La violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e al Codice di comportamento interno sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto.
4. La stazione appaltante, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 8. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. L'appaltatore deve osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, ai sensi degli artt. 11 e 119 comma 7 del D.lgs. n. 36/2023, nonché quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

2. Per le verifiche conseguenti, la stazione appaltante acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC).

3. In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, ai sensi dell'art. 11, comma 6 del D.lgs. n. 36/2023.

4. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. dell'art. 11, comma 6 del D.lgs. n. 36/2023, può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

5. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 117, comma 5 del D.lgs. n. 36/2023.

Articolo 9 – Adempimenti in materia di antimafia e Protocollo di legalità

1. Si prende atto che in relazione all'appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 67 del D.lgs. 159/2011 e s.m.i., in quanto, in assenza della documentazione antimafia richiesta alla Banca Dati Nazionale della Documentazione antimafia (B.D.N.A.) Prot. n. PR_VRUTG_Ingresso_XXX_XXX, i soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs n. 159/2011.

2. L'appaltatore si impegna, inoltre, a pena di risoluzione del contratto, a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 09/10/2025 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. Il testo aggiornato del Protocollo è reperibile e consultabile al seguente link: < legal<https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-dilegalità>>.

3. Il presente contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, le informazioni interdittive di cui agli art. 91 e 94 del D. Lgs. 06.09.2011 n.159 e s.m.i..

4. In tal caso sarà applicata a carico dell'appaltatore una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% dell'importo del contratto, salvo il maggior danno.

5. La Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del Codice civile, ogniqualvolta nei confronti dell'appaltatore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p..

Articolo 10. Recesso e risoluzione del contratto

1. La stazione appaltante può recedere dal presente contratto ai sensi dell'art. 123 D.lgs. n. 36/2023, secondo le modalità e i termini in esso previsti.

2. Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge, fra cui il mancato rispetto delle clausole del sopra richiamato Protocollo di legalità, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto anche nei casi previsti all'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023.

Articolo 11. Controversie

1. Ogni controversia all'interpretazione e/o esecuzione e/o risoluzione del presente contratto o comunque da esso derivante sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Venezia.

Articolo 12. Richiamo alle norme legislative e regolamentari

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme contenute nel Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023.

Articolo 13. Trattamento dei dati personali

1. Le parti danno atto che, in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE 2016/679, si è provveduto a fornire l'informativa per i dati personali trattati nell'ambito del presente procedimento o in ulteriori documenti a esso collegati, esclusivamente ai fini della conclusione della procedura di affidamento e per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione della stessa.

2. Le parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. In particolare, il trattamento si svol-

gerà nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento UE 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento, garantendo, ai sensi dell'art. 32, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative attività.

3. La stazione appaltante, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, ivi inclusi gli obblighi di pubblicità e trasparenza imposti dalla normativa di riferimento.

4. L'impresa aggiudicataria accetta di essere designata quale Responsabile del Trattamento dei Dati Personali (di seguito il "Responsabile"), ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 10 del capitolato speciale d'appalto cui si rinvia.

Articolo 14. Spese di contratto e imposte

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti sono a totale carico dell'appaltatore. Ai sensi dell'Allegato I.4 del d.lgs. 36/2023 il valore contrattuale è esente da bollo. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

2. La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla registrazione del presente contratto in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131.

Il presente contratto, che consta di n. XXX pagine, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche (Codice dell'Amministrazione Digitale) da entrambe le parti.

Il Legale Rappresentante dell'impresa _____

Il Direttore dell'Area Economia e Finanza _____